

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 10 giugno 2015

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio (COM(2015) 177)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,  
considerato che:

- l'atto provvede a modificare il regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati al fine di introdurre nuove disposizioni che consentono agli Stati membri di limitare o vietare in tutto o in parte nel loro territorio l'uso di OGM e di alimenti o mangimi geneticamente modificati disciplinati dal quadro giuridico in tema di OGM, integrando le possibilità già offerte dalla direttiva (UE) 2015/412 per quanto riguarda gli OGM destinati alla coltivazione;

- il quadro giuridico relativo agli OGM ha avuto un momento importante con la direttiva (UE) 2015/412, che ha modificato la direttiva 2001/18/CE nel senso di ampliare i motivi in base ai quali gli Stati membri possono limitare o vietare la coltivazione di OGM autorizzati dall'UE sul loro territorio. Tale facoltà di *opting-out* deve essere giustificata da fondati motivi, diversi da quelli considerati nel sistema di autorizzazione dell'UE, che è fondato sulla valutazione scientifica e opera entro i limiti imposti dal diritto dell'Unione. La direttiva (UE) 2015/412, come del resto la direttiva 2001/18/CE, che essa interviene a modificare, si applica tuttavia solo agli OGM destinati alla coltivazione.

La direttiva (UE) 2015/412 si appresta ad essere recepita mediante la delega contenuta nel disegno di legge di delegazione europea 2014, approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati;

- con la proposta in esame si interviene per estendere gli effetti innovativi della direttiva (UE) 2015/412 anche agli alimenti e ai mangimi contenenti OGM, modificando all'uopo il regolamento (CE) n. 1829/2003. Gli Stati membri hanno quindi la facoltà di limitare o vietare l'uso, in tutto o parte del loro territorio, di alimenti e mangimi geneticamente modificati autorizzati a livello dell'UE, per fondati motivi che non siano il rischio per la salute umana o animale e per l'ambiente, ossia criteri diversi da quelli in base ai quali l'EFSA conduce la propria valutazione del rischio.

---

Al Presidente  
della 9<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

Le misure adottate dagli Stati membri devono comunque essere compatibili con le norme relative al mercato interno, in particolare con l'articolo 34 del TFUE (divieto tra Stati membri di restrizioni quantitative all'importazione o di qualunque altra misura di effetto equivalente), e devono essere giustificate in base a motivi conformi all'articolo 36 del TFUE (motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di motivi imperativi di interesse generale, e non devono in alcun modo preconstituire motivo per non adempiere agli obblighi internazionali, comprese le norme dell'OMC.

Uno Stato membro, qualora voglia adottare le misure di cui sopra, dovrà in primo luogo trasmettere alla Commissione un progetto in tal senso, inclusivo di giustificazione: progetto che può essere presentato anche prima che sia conclusa la procedura di autorizzazione a livello UE prevista dal regolamento. La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di misure, e nei tre mesi successivi alla data della sua presentazione lo Stato membro interessato si astiene dall'adottare e attuare le misure stesse, mentre la Commissione e gli altri Stati membri possono formulare le osservazioni che ritengono opportune.

Le misure adottate prevedono comunque un periodo ragionevole durante il quale si possono esaurire le scorte esistenti dei relativi prodotti che potevano essere lecitamente utilizzati in precedenza; esse non pregiudicano infine l'uso, nello Stato membro interessato, di alimenti e mangimi contenenti una percentuale accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato;

ricordata la discussione svoltasi in Senato nei giorni 15 e 21 maggio 2013, sulle mozioni concernenti le colture geneticamente modificate, che si è conclusa con l'approvazione unanime dell'ordine del giorno G1 (testo 3) con cui si è impegnato il Governo, tra l'altro, a rafforzare i controlli per evitare la contaminazione tra colture geneticamente modificate e non, e a sostenere e potenziare la ricerca scientifica pubblica sugli OGM, ma in ambiente confinato di laboratorio;

ricordata, inoltre, la discussione svoltasi in Senato il 13 maggio 2015, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di delegazione europea 2014 (A.S. 1758), sull'ordine del giorno G1.100 (testo 2) che riproponeva la sperimentazione in campo aperto sugli organismi geneticamente modificati, il quale è stato ritirato su invito del Governo al fine di poter discutere l'argomento, data la sua rilevanza, più utilmente in un'altra sede che non fosse quella della legge di delegazione europea,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- appare corretta la base giuridica utilizzata, costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno;

- la proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto il documento in esame amplia il ventaglio di fattori in base ai quali gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare l'uso di OGM e di alimenti e mangimi geneticamente modificati: ventaglio che, nel quadro giuridico attuale, è limitato in sostanza alle valutazioni connesse alla sicurezza del prodotto. Tali modifiche non pregiudicano peraltro le disposizioni del

regolamento (CE) n. 1829/2003 tese a perseguire obiettivi meglio conseguibili a livello dell'Unione, come per esempio nel caso della procedura di autorizzazione, basata sui rischi, e delle disposizioni che consentono azioni dell'Unione uniformi e coordinate contro i pericoli potenziali causati dagli OGM.

- la proposta rispetta il principio di proporzionalità, in quanto si limita per contenuto e forma a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati.

Nadia Ginetti